



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
-TRIBUNALE FEDERALE-

Nei procedimenti riuniti n. 002/2024 e 003/2024 R.G.

DECISIONE N. 02/2024

Protocollo F.I.C.
Organi di Giustizia

- 7 OTT 2024

n° 39

Il Tribunale Federale FIC, nel Collegio giudicante composto da:

- **Avv. Simone Colla: Presidente - Relatore**
- **Avv. Pietro Biggio: Vice Presidente - Componente**
- **Avv. Paolo Clarizia - Componente**

riunitosi in camera di consiglio per decidere sui procedimenti in epigrafe promossi da:

- **Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni S.r.l.** con sede legale in Terni, Via L.A. Muratori n. 3, c.f. 00735930554, in persona del suo Legale Rappresentante *pro-tempore* Sig. Giovanni Scordo, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Proietti del Foro di Terni,

-ricorrente-

E

- **Circolo Canottieri Piediluco ASD**, con sede legale in Terni, Via della Pace tra i Popoli n. 6-8, c.f. 91003280558, in persona del suo Legale Rappresentante *pro-tempore* Dott. Fabio Paparelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio De Angelis del Foro di Roma,

-ricorrente-

CONTRO

- **Federazione Italiana Canottaggio**, in persona del suo Presidente *pro-tempore*

-controinteressato-

E

- **Ternana Canottaggio ASD**, in persona del suo Legale Rappresentante *pro-tempore*

-controinteressato-

FATTO

con separati ricorsi, entrambi presentati in data 30/9/2024, la Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni S.r.l. ed il Circolo Canottieri Piediluco ASD hanno presentato reclamo ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Federale, nonché ai sensi dell'art. 6.1.6. dei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate" per l'annullamento dell'elenco delle società aventi diritto al voto

F. 10.2.24
Pubblicazione
Foe

allegato alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva della FIC fissata al giorno 24/11/2024, pubblicato sul sito Internet della FIC in data 23/9/2024, nella parte in cui include tra i soggetti Affiliati che possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto la Ternana Canottaggio ASD, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, ivi incluso l'elenco degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto allegato alla convocazione della sessione elettorale per l'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici inviato alla FIC dal Comitato Regionale Umbria in data 13/9/2024.

Esponivano le ricorrenti che in data 23/9/2024 era stato pubblicato sul sito Internet della FIC l'avviso di convocazione della Assemblea nazionale ordinaria elettiva, fissata sia in prima che in seconda convocazione al giorno 24/11/2024. All'avviso di convocazione era allegato l'elenco delle società aventi diritto al voto alla data di pubblicazione della convocazione, tra le quali anche la Ternana Canottaggio ASD (nel prosieguo per brevità anche detta "Ternana").

Le società ricorrenti osservavano come l'affiliazione della Ternana fosse stata deliberata dal Consiglio Federale del 24-25 novembre 2023 e precisamente nella riunione del giorno 25/11/2023 (data da cui, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del Regolamento Organico FIC decorre l'affiliazione) e che pertanto la medesima società non potesse essere inclusa nell'elenco dei soggetti Affiliati che possono partecipare all'Assemblea dei Delegati con diritto di voto ai sensi dell'art. 9.1 lett. c) dello Statuto Federale il quale prevede, tra gli altri requisiti, che gli Affiliati aventi diritto al voto abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea (quest'ultima da intendersi come data di svolgimento, ai sensi della Delibera n. 36 del 09/8/2024).

Dalla normativa suindicata discenderebbe dunque che per maturare il diritto di voto all'Assemblea Federale del 24 novembre 2024 sarebbe occorso aver conseguito l'affiliazione entro il 23 novembre 2023 e che la Ternana, avendo conseguito detta affiliazione il 25 novembre 2023 (ossia due giorni dopo il termine ultimo) non potrebbe esercitare il diritto di voto all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva del 24 novembre 2024, risultando perciò illegittima la sua inclusione nell'elenco degli Affiliati con diritto di voto, da cui andrebbe esclusa.

Inoltre, secondo le ricorrenti, l'assenza del requisito della anzianità di affiliazione inciderebbe anche sulla sessione elettorale per l'elezione dei delegati Atleti e Tecnici, convocata dal C.R. Umbria per il prossimo 18/10/2024, poiché l'art. 81 dello Statuto Federale estende anche a tale elezione, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria. Di conseguenza, neppure i Tesserati Atleti e Tecnici della Ternana potranno partecipare alla sessione elettorale che si svolgerà nella regione Umbria il 18 ottobre 2024.

F. B. 24/9/24

Per le suddette ragioni le ricorrenti chiedevano l'esclusione della Ternana Canottaggio ASD dall'elenco delle società aventi diritto al voto allegato alla convocazione della Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio del giorno 24 novembre 2024, con ogni conseguenza anche in ordine all'elenco degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto predisposto dal CR Umbria, relativamente agli atleti ed ai tecnici tesserati con il medesimo sodalizio.

Il Tribunale preso atto di quanto sopra e stante l'evidente connessione, disponeva preliminarmente la riunione dei ricorsi promossi da Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni S.r.l. e Circolo Canottieri Piediluco A.S.D. Verificata altresì la rituale notifica nei riguardi dei soggetti controinteressati (FIC e Ternana Canottaggio ASD) che non presentavano controdeduzioni, procedeva alla trattazione in camera di consiglio.

MOTIVI

I suddetti procedimenti devono essere definiti sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

Anzitutto, pare opportuno affermare *-incidenter tantum-* la competenza di questo Tribunale a conoscere della presente controversia. A tal proposito il Regolamento Organico FIC, approvato con delibera n. 17 dell'8/3/2020, individuerebbe *in subiecta materia* la competenza della Corte Federale d'Appello. Tuttavia, lo Statuto Federale FIC, nella novella introdotta il 13/06/2020 afferma (art. 31 n. 1) che l'impugnazione avverso le tabelle dei voti va proposta secondo modalità e procedure previste nel Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Quest'ultima, con delibera n. 1759 del 05/06/2024 che ha approvato i Principi Fondamentali degli Statuti delle F.S.N. afferma al capo 6.1.6. che, avverso le tabelle dei voti e candidature, è ammessa impugnazione secondo modalità e procedure previste nel Regolamento della stessa Giunta Nazionale CONI. Ebbene, tale Regolamento - da ritenersi fonte normativa prevalente sul Regolamento Organico FIC, sia in senso gerarchico che cronologico - prevede all'art. 1 che le impugnazioni avverso la tabella dei voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive si propongano avanti al

F. lo. 24

Tribunale Federale, e che avverso la decisione del Tribunale sia ammesso reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello.

Ciò premesso, nella documentazione in atti risulta evidente come l'affiliazione della Ternana Canottaggio ASD sia stata deliberata nella riunione del Consiglio Federale riunitosi il 25/11/2023 e da tale data (ai sensi dell'art. 1, comma 9 del Regolamento Organico FIC) decorre l'affiliazione.

Tale disposizione in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, lett. c dello Statuto Federale (a mente del quale gli Affiliati aventi diritto al voto devono aver maturato un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea nazionale) considerando come data di convocazione dell'Assemblea Nazionale il giorno 24 novembre 2024 determina, inevitabilmente, che alla suddetta data di convocazione la Ternana Canottaggio ASD non avrà ancora maturato l'anzianità di affiliazione di dodici mesi richiesta dalla normativa federale.

Per le medesime considerazioni, visti anche gli atti presupposti anch'essi oggetto degli odierni ricorsi, deve del pari ritenersi che neppure per i Tesserati Atleti e Tecnici della Ternana Canottaggio ASD sia consentita la votazione nella sessione elettorale indetta nel C.R. Umbria per il giorno 18 ottobre 2024 per l'elezione dei delegati Atleti e Tecnici, stante il rinvio dell'art. 81 dello Statuto Federale il quale estende anche a tale elezione le disposizioni -e dunque anche le preclusioni- previste per l'Assemblea elettiva nazionale.

Nei suddetti termini i ricorsi devono dunque ritenersi fondati.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi proposti da Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni S.r.l. e Circolo Canottieri Piediluco A.S.D. e per l'effetto dispone l'esclusione della Ternana Canottaggio A.S.D. dall'elenco delle società aventi diritto al voto nella Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio del giorno 24 novembre 2024 nonché l'esclusione dei Tesserati presso la medesima Ternana Canottaggio A.S.D. dall'elenco degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto nella sessione elettorale indetta nel C.R. Umbria per il giorno 18 ottobre 2024 deputata all'elezione dei delegati Atleti e Tecnici regionali che parteciperanno alla Assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Canottaggio del giorno 24 novembre 2024.

MANDA

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione:

7.10.24

- alla ricorrente Polisportiva Dilettantistica Circolo Lavoratori Terni S.r.l. presso il suo difensore costituito Avv. Daniele Proietti del Foro di Terni, al suo indirizzo p.e.c.;
- al ricorrente Circolo Canottieri Piediluco A.S.D. presso il suo difensore costituito Avv. Antonio De Angelis del Foro di Roma, al suo indirizzo p.e.c.;
- alla controinteressata Federazione Italiana Canottaggio, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, all'indirizzo p.e.c. della medesima;
- alla controinteressata Ternana Canottaggio ASD in persona del suo Legale Rappresentante *pro-tempore*, all'indirizzo p.e.c. della medesima.

DISPONE ALTRESI'


che contestualmente alle suddette comunicazioni la Segreteria degli Organi di Giustizia provveda alla pubblicazione della presente decisione sul sito Internet federale.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in modalità remota sulla piattaforma Microsoft Teams il giorno 5 ottobre 2024.

Avv. Simone Colla -Presidente

Firmato digitalmente da: Simone Colla
Data: 07/10/2024 12:48:14

Avv. Pietro Biggio - Vice Presidente /Componente

 BIGGIO PIETRO
07.10.2024 09:11:22
GMT+01:00

Avv. Paolo Clarizia -Componente

 Clarizia Paolo
07.10.2024
09:31:16
GMT+00:00

7.10.24